

Srl a ristretta base, antieconomicità smentita dai redditi esterni dei soci

Reddito d'impresa

Contestata la sproporzione tra la redditività della società e il costo del personale

Non c'è distribuzione di utili occulta: no all'accertamento analitico-induttivo

Marco Ligrani

Se i soci di una Srl a ristretta base lavorano come dipendenti all'esterno, si giustifica la sproporzione tra l'utile e il costo del personale e non c'è nessuna antieconomicità che giustifichi il ricorso a un accertamento analitico-induttivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza 3026/5/2025 (presidente Di Maio, relatrice Pisapia), ha ribaltato il

verdetto della Cgt di Avellino, la quale aveva sposato l'impianto "accusatorio" dell'agenzia delle Entrate che aveva condotto a tre distinti recuperi fiscali: il primo nei confronti della società e gli altri due riguardanti le socie.

La vicenda, invero non infrequente nel panorama giurisprudenziale degli ultimi anni, prende le mosse dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate da una società nel triennio 2015-17, in esito alla quale l'agenzia delle Entrate aveva dedotto una redditività del 2,76%, a suo dire troppo bassa se rapportata ai costi ingenti (circa 130mila euro nel solo 2016) per i dipendenti.

Di qui l'emissione degli accertamenti a carico della Srl e delle socie, alle quali le Entrate contestavano la percezione di dividendi "occulti" pari al compenso medio unitario dei dipendenti.

La difesa delle contribuenti replicava, da un lato, con il calcolo corretto del Roe e del Ros, che evi-

denziava percentuali perfettamente in linea con i valori medi; dall'altro, con le certificazioni uniche delle socie, a dimostrazione del fatto che esse lavoravano come dipendenti all'esterno a "copertura" del gap reddituale imputato loro dall'Agenzia.

Incassato il no della Corte tributaria di primo grado, società e socie proponevano appello, precisando come l'ufficio finanziario non avesse contestato la documentazione prodotta in primo grado e - al contempo - che la Corte avellinese non aveva adeguatamente valutato le prove documentali prodotte in giudizio.

I giudici di secondo grado, accogliendo il gravame, hanno ricordato come la Cassazione abbia chiarito che l'antieconomicità può giustificare un accertamento induttivo purché siano presenti presunzioni gravi, precise e concordanti (sentenza 9722/2015) e che spetta al contribuente l'onere di dimostrare la liceità fiscale delle

operazioni contestate (sentenze 6978/2015 e 14068/2014).

Anche più di recente, la Suprema corte ha ribadito che nel giudizio tributario, una volta contestata l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente perché contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione (Cassazione ordinanza 21531/2024, riferita anch'essa a un confronto con il costo del personale).

Muovendo da questi presupposti, la Cgt di secondo grado della Campania ha ritenuto che, nel caso di specie, l'antieconomicità della gestione e la distribuzione occulta di utili fossero state ampiamente smentite dal fatto che le socie possedevano altri redditi, venendo così meno la gravità e concordanza richieste dalla norma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appuntamento di



Telefisco 2025

**Le novità fiscali per professionisti e imprese
spiegate dagli esperti del Sole 24 Ore**